



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

SETTORE 4° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO - TRASPORTO PUBBLICO
fax 4° Settore: 010/9170256 pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

ORDINANZA n. 35 Reg. Ord. 2021

prot.n. 13423 del 10.06.2021 2021

IL RESPONSABILE

VISTA

La D.G.R.n.330 "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli operatori economici limitatamente all'anno 2021 approvata in data 23 aprile 2021;

La D.G.R.n.374 "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021 approvata in data 30 aprile 2021;

L'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.20 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021 , n.52" sottoscritta in data 30 aprile 2021;

CONSIDERATO CHE

il Comune con propria ordinanza n.15/2019 prot.n.3966 del 20.02.2019 ha disciplinato le attività balneari sul proprio litorale recependo tutte le previgenti disposizioni regionali riguardanti il demanio marittimo tra cui quelle contenute nella DGR n.512/2004 e s.m.i. (linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate) e nella DGR n.156/2013 e s.m.i. (Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate);

RITENUTO NECESSARIO

per la stagione balneare 2021 recepire le nuove disposizioni contenute nell'ordinanza regionale n.20/2021 e nelle D.G.R.n.330/2021 e n.374/2020 apportando modifiche alla vigente ordinanza n.15/2019;

emana la seguente ordinanza di

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI (stagione balneare 2021)

ART. 1 – OBBLIGO DI APERTURA

1. L'obbligo di apertura per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno, da tale data, deve essere assicurato l'allestimento completo dell'impianto di balneazione fino alle ore 24:00 del 15 settembre.

ART. 2 – OBBLIGO DI ESPOSIZIONE ORDINANZE

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, sedi di società sportive/ricreative, chioschi-bar, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare e anche al di fuori della stagione balneare per le strutture che rimangono aperte oltre la stagione balneare:

la presente ordinanza "stagione balneare 2021", l'ordinanza comunale n.15/2019 di disciplina delle attività balneari, e l'ordinanza di sicurezza balneare emanata dall'Autorità Marittima e sue modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

SETTORE 4° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO - TRASPORTO PUBBLICO

fax 4° Settore: 010/9170256 pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

ART. 3 – MISURE DI PREVENZIONE: STABILIMENTI BALNEARI, SPIAGGE ATTREZZATE, CHIOSCHI, SOCIETA' SPORTIVE AMATORIALI E SPIAGGE LIBERE – Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive - allegato 1 D.G.R.374/2021

1. Tutti i concessionari (o gestori) devono:

predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione, in più lingue, tramite cartellonistica da esporre al pubblico agli ingressi delle strutture ed in altri luoghi ben visibili. E' preferibile procedere all'accompagnamento alle singole postazioni sull'arenile da parte del personale adeguatamente preparato (addetto di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

rendere disponibili prodotti igienizzanti per clienti e per il personale in più punti della struttura;

privilegiare l'accesso alla struttura tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso alla struttura in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro** di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, aspetto quest'ultimo che afferisce alla responsabilità individuale;

organizzare, se possibile, percorsi separati per l'entrata e l'uscita dalla struttura balneare;

assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno **10 metri quadrati** per ogni ombrellone, indipendentemente dalle modalità di allestimento della spiaggia;

garantire una distanza di almeno **1,5 metri** tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone;

effettuare la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici etc. comunque da effettuare ad ogni fine giornata;

effettuare la disinfezione delle attrezzature (lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc.) ad ogni cambio di persona o nucleo familiare ed in ogni caso la sanificazione deve essere effettuata ad ogni fine giornata;

effettuare le attività secondarie comprese nella concessione nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative" che contengono le schede tecniche per ogni singola tipologia di attività economica (es. bar, ristorazione, noleggio natanti, etc.).

2. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi) o in alternativa il personale deve indossare la mascherina protettiva e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso sono da favorire modalità di pagamento elettroniche eventualmente in fase di prenotazione. Tutto il personale addetto alle attività deve attenersi alle vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > **37,5°**.
4. E' vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

SETTORE 4° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO - TRASPORTO PUBBLICO
fax 4° Settore: 010/9170256 pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

5. Al fine di poter meglio gestire il distanziamento interpersonale e garantire un miglior controllo dell'affollamento, il gestore delle spiagge libere attrezzate (o il concessionario nel caso si tratti di privato), è autorizzato ad occupare con le proprie attrezzature da spiaggia sino al 70% del fronte mare e dell'area in concessione. Al fine di cui sopra il gestore (o il concessionario nel caso si tratti di privato) dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione all'ente comunale – 4° Settore.
6. **Nelle spiagge libere** (e comunque in tutte le aree demaniali non concesse), il Comune deve garantire adeguata informazione sulle misure di prevenzione, in più lingue, tramite cartellonistica da esporre al pubblico agli ingressi delle spiagge libere ed in altri luoghi ben visibili. I frequentatori devono sempre rispettare la distanza di sicurezza di almeno **1 metro** tra le persone ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, aspetto quest'ultimo che afferisce alla responsabilità individuale. I frequentatori devono attenersi al rispetto di tutte le vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è vietato l'accesso con temperatura corporea superiore a 37,5°. Per la pratica di attività ludico-sportive vale quanto disciplinato al punto 4. Tutte le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie sdraio, asciugamani o stuoie prendisole) devono essere posizionati nel rispetto della distanza di almeno **1,5 metri**. Per gli ombrelloni vale quanto disciplinato al punto 1. Tutte le strutture eventualmente presenti (cabine, servizi pubblici, etc.) devono essere pulite e disinfettate almeno una volta al giorno e comunque al termine di ogni giornata. Ove possibile è opportuno organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita dalla spiaggia libera. E' fatta salva l'applicazione delle modalità di accesso e gestione delle spiagge pubbliche comunali contenute nelle Linee guida proposte da ANCI Liguria condivise e recepite dalla Regione Liguria nella D.G.R.423/2020 e costituenti allegato 2 alla D.G.R. 374/2021.

ART. 4 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE - UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

La fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani.

Nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi altro tipo di sosta.

Se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio.

Il concessionario (o il gestore), al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, l'area in concessione parallelamente alla battigia, lasciando libera la fascia di libero transito.

ART. 5 – MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Sono consentite nel rispetto del D.L. 22 aprile 2021 e delle linee guida sopracitate le seguenti attività:

1. Il concessionario (o il gestore) previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione (cabine, depositi, spazi per attività sportiva e/o giochi, piscine stagionali, ecc...); tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature da spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio delle attività secondarie della concessione (servizio bar/ristorazione). Resta fermo il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità per gli impianti di balneazione (L.104/92 art.23), di tutte le dotazioni legate alla sicurezza della balneazione di cui alla vigente ordinanza dell'Autorità Marittima e dei servizi.
2. Il concessionario (o il gestore) previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima, al termine della fascia oraria riservata alla balneazione, potrà sostituire le attrezzature di spiaggia



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

SETTORE 4° - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO - TRASPORTO PUBBLICO
fax 4° Settore: 010/9170256 pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

con sedie e tavolini a servizio delle attività secondarie della concessione (servizio bar/ristorazione).

3. Il concessionario (o il gestore), per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dell'impianto di balneazione, potrà chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area in concessione.
4. Le cabine comunque da utilizzare in conformità con le norme nazionali e relative linee guida in materia, i servizi igienici e le docce ad uso comune debbono esser debitamente ventilate tra un utilizzo e l'altro, nonché soggette ad una frequente sanificazione.

Nel caso eccezionale che l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima. In via eccezionale, il concessionario mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art.47 del Codice delle Navigazione (Decadenza della concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantire la pulizia giornaliera per tutta la durata della stagione balneare. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno emanate dall'Autorità Marittima.

Il Comune - Settore 4°, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i., potrà concedere con concessione demaniale marittima temporanea nella zona riservata alla balneazione posta sul fronte mare dell'area in concessione il posizionamento di zattere galleggianti da utilizzare come solarium.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Rimangono efficaci le norme contenute nell'ordinanza comunale n.15/2019 per quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Per quanto non espressamente disciplinato a livello locale con la presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nelle disposizioni regionali in premessa citate e loro allegati. Sono fatte salve le disposizioni nazionali emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune, sul sito ufficiale del Comune di Cogoleto all'indirizzo www.comune.cogoleto.ge.it e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio e diffusa alle autorità ed Enti territorialmente competenti per darne adeguata pubblicità e conoscenza e per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.
3. Al fine della revoca parziale o totale della presente ordinanza qualora le condizioni di igiene e sanità pubblica lo rendessero necessario è sempre fatto salvo l'esercizio del potere di cui all'art.50 e 54 del D.lgs.267/2000.
4. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e resta in vigore sino al termine della stagione balneare.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



Il Responsabile del IV Settore
Arch. Raffaello Riba